

Personalità (diritti della) - riservatezza - Istanza di anonimizzazione delle generalità ed altri dati identificativi - Art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 - Qualità di "interessato" - Dato personale - Persone giuridiche - Esclusione - Fondamento.

In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 09/02/2022 (Rv. 663877 - 01)

Corte

Cassazione

4167

2022